

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE

“ Augusto Righi”

Via Aldo Moro n, 1097 – 30015 Chioggia (Ve)

Tel. 041/4965811 – Fax. 041/4965432

e-mail vetf010002@istruzione.it

Circolare n. 331

Chioggia , 21 maggio 2012

AI DOCENTI

**Oggetto: SCRUTINI FINALI
ASPETTI NORMATIVI
DELIBERE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 18.5.2012**

Approssimandosi la fine dell'anno scolastico, si ritiene opportuno ricordare gli elementi normativi essenziali da tener presenti nelle valutazioni conclusive.

Gli scrutini finali sono un momento particolarmente delicato e importante non solamente dal punto di vista didattico ed educativo, ma anche dal punto di vista burocratico ed amministrativo.

I diversi piani devono essere tenuti ben presenti al fine di arrivare a delle valutazioni non solo eque, ma anche legittime, in grado di resistere in caso di contenzioso.

Pertanto, invito a leggere con attenzione gli allegati, anche se sono norme che applichiamo da anni (talora, però, senza una precisa conoscenza delle stesse).

Compito dello scrivente è anche garantire la regolarità delle operazioni di scrutinio.

Ricordo che la valutazione della preparazione deve basarsi su un congruo numero di verifiche, scritte (se la materia lo prevede), orali e pratiche.

Le verifiche devono essere convenientemente distribuite durante il quadrimestre.

Si allegano quelli che al momento sono i necessari riferimenti:

- O.M. 90 del 21.5.2001, artt. 13-14

- delibere del Collegio dei Docenti del 18.5.2012 (che confermano gli orientamenti degli anni precedenti)

- Criteri di valutazione e promozione alla classe successiva
- Criteri di valutazione e promozione alla classe successiva alunni stranieri
- Credito scolastico e credito formativo

- Si ritiene utile allegare anche stralci la nota del 27.1.2006 dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, che riassume alcuni elementi significativi anche in vista della valutazione.

Si rimanda altresì alle seguenti norme, facilmente rinvenibili e di uso oramai consolidato:

- DPR 323 del 23.7.1998, (Regolamento Esami di Stato)
- DM 49 del 24.2.2000 (Crediti formativi)
- Legge 1/2007 (Modifiche Esami di Stato)

- DM 42/2007 art 1 e tabella A (Modifiche Esami di Stato)
- DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione)
- DM 99/2009
- CM 20/2011 (Assenze e validità dell'anno scolastico)
- OM 41/2012 (Ordinanza sugli Esami di Stato)

Si ricorda che

- per l'Esame di qualifica professionale si fa riferimento a quanto previsto dalla OM 90/2001 e alla griglia di valutazione approvata dal Consiglio di Classe e confermata nel Collegio Docenti del 18.5.2012
- per l'ammissione agli Esami di Stato si fa riferimento a quanto previsto dalla OM 41/2012
- per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei Docenti e presente nel POF (disponibile sul sito della scuola)

La rilettura di quanto proposto servirà, oltre che per gli scrutini, anche per curare con più attenzione la valutazione in questa parte conclusiva dell'anno, notoriamente più delicata anche da questo punto di vista.

Particolare attenzione richiederanno le situazioni problematiche, per le quali sarà necessario avere un congruo numero di prove e di valutazioni, debitamente segnate nel registro personale (che potrà essere controllato durante lo scrutinio a garanzia della legittimità delle decisioni assunte).

Si ricorda che per i casi di non promozione si dovrà provvedere ad elaborare un articolato e completo giudizio.

Si ricorda, inoltre, la peculiarità della valutazione degli studenti diversamente abili, sia che seguano la programmazione di classe per obiettivi minimi sia quelli con programmazione differenziata. Si invita ad intensificare il confronto con i docenti di sostegno, al fine di arrivare allo scrutinio con ponderate valutazioni.

Si ricorda, infine, di verificare con grande precisione le situazioni di quegli alunni che potrebbero aver superato il numero massimo di assenze consentite. I coordinatori di classe sono pregati di esaminare questi casi prima degli scrutini, segnalandoli allo scrivente.

Lo scrivente è a disposizione per eventuali quesiti e/o dubbi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianni Colombo

Art.13
Scrutini finali

1. Le istituzioni scolastiche, a norma dell'art.4 del Regolamento dell'autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.

2. Gli scrutini finali e le valutazioni periodiche e finali negli istituti di istruzione secondaria superiore hanno luogo e sono pubblicati entro i termini stabiliti dai dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, come previsto dall'ordinanza ministeriale n.134 del 2.5.2000, relativa al calendario scolastico.

3. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe.

4. Per la formulazione dei giudizi e l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano i criteri di cui alle norme dell'art.78 e dell'art.79 del [R.D. 4.5.1925, n. 653](#), sostituito dall'art.2 del [R.D. 21.11.1929, n. 2049](#), nonché, per la parte relativa all'incidenza del voto di condotta, le norme di cui al [D.P.R.n.249/1998](#), citato nel preambolo.

5. Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto:

a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate (debito formativo);

b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza.

6. Nell'esercizio dell'autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative, assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell'anno scolastico successivo, nel quadro di un'offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto.

7. La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

8. L'attività svolta dagli alunni presso aziende, qualora presenti caratteristiche tali da poter configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è oggetto di valutazione, secondo i criteri individuati dalle istituzioni scolastiche autonome. Parimenti sono oggetto di valutazione le attività di stages in aziende e di formazione effettuate durante l'anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti autorizzati. Sono, altresì, individuati i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate e certificate.

9. Ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 352, gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe, non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive, che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

Art.14 Credito scolastico

1. Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno. Per l'anno scolastico 2000-2001, il credito scolastico viene attribuito agli allievi sulla base della tabella A, allegata al Regolamento e delle note in calce alla medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio conseguibile in sede di esame di Stato, i docenti, al fine dell'attribuzione dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione.
2. I docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. Analoga posizione compete, in sede di attribuzione del credito scolastico, ai docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica, limitatamente agli alunni che abbiano seguito le attività medesime.
3. L'attribuzione del punteggio, nell'ambito della banda di oscillazione, tiene conto, oltre che degli elementi di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, del giudizio formulato dai docenti di cui al precedente comma 2 riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza con la media aritmetica dei voti attribuiti in itinere o in sede di scrutinio finale e, quindi, anche di eventuali criteri restrittivi
4. L'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno va deliberata e verbalizzata, con l'indicazione degli elementi valutativi di cui al comma 3.
5. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica; su quest'ultima deve essere, altresì, indicata l'eventuale promozione con debito formativo.
6. Per gli alunni che non conseguono la promozione alla classe successiva non si procede all'attribuzione del credito scolastico, ai sensi dell'art.11, comma 3, del D.P.R. n.323 del 23.7.98.

PUO' ESSERE UTILE LA LETTURA ANCHE DEGLI ALTRI ARTICOLI DELLA ORDINANZA MINISTERIALE RELATIVI ALLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

Diramata dall'USR dell'Emilia Romagna alle scuole paritarie allo scopo di dare indicazioni riepilogative sulle norme vigenti in materia di valutazione e scrutini, la seguente circolare è un utile promemoria anche per le scuole statali, costituendo una sintesi delle norme vigenti in materia.

MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna

Prot. num.1178

Bologna, 27 gennaio 2006

Oggetto: Indicazioni in ordine alle procedure di valutazione degli apprendimenti, dei comportamenti ed alla tenuta dei registri.

.....

A - La valutazione degli apprendimenti

A1 - gli scrutini.

Il testo di legge che regola la procedura valutativa, a cui prioritariamente si rimanda, è il R.D. 659 del 1925, modificato dal R.D. 2049 del 21 novembre 1929, che fra l'altro all'art. 79 dispone:

*“(...)**Nello scrutinio dell'ultimo periodo delle lezioni il voto è unico per ciascuna delle materie (...). I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni(...)**”*

Il testo assegna al singolo docente la proposta del voto di profitto ed esplicita che la proposta deve essere accompagnata da motivato giudizio che andrà verbalizzato. Si fa inoltre riferimento alla possibilità di assumere come prove per la valutazione anche i compiti eseguiti a casa, purchè siano classificati e riportati nel registro. Lo stesso articolo 79 del sopra citato R.D. ribadisce un principio fondamentale mai ritrattato dalle successive norme e cioè che la competenza della attribuzione del voto è del Consiglio di classe:

*“(...)**Se non siavi dissenso, i voti in tal modo proposti si intendono approvati, altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente (...)**”.*

Il principio della collegialità dei giudizi è stato in seguito approfondito dalla C.M. 451/1967 della quale di seguito si trascrivono alcuni passaggi fondamentali:

*“(...)**Singolare rilievo ed efficacia, come è naturale, assume la collegialità dei giudizi in occasione degli scrutini. In essi come è noto, i singoli docenti hanno competenza a proporre all'esame dei colleghi componenti il Consiglio di classe, il voto di profitto, in base ad un giudizio brevemente motivato, ma il voto è assegnato, in ogni caso, ad opera del Consiglio di classe, il quale fa sue le proposte in un quadro unitario in cui si delinea un vero e proprio giudizio di merito sulla diligenza e sul grado di profitto raggiunto dall'alunno al compimento del periodo di tempo cui lo scrutinio si riferisce(...). Si deve perciò evitare che un malinteso rispetto delle competenze dei singoli spinga il Consiglio di classe a limitarsi all'accettazione pura e semplice delle proposte formulate dal professore della materia. Occorre, invece, che tutti i componenti del Consiglio di Classe portino il loro contributo, sicché i giudizi rispecchino veramente l'effettiva preparazione, rendimento e personalità dell'alunno(...)**”.*

La C.M. 20 settembre 1971 amplia i criteri da adottare per la valutazione del profitto degli allievi:

*“(...)**Scrutini, esami e valutazione degli allievi. Il voto non costituisce un atto univoco, personale e discrezionale(...), ma è il risultato di insieme di una verifica e di una sintesi collegiale (...)** per cui si richiede di tener conto dei fattori anche non scolastici, ambientali e socio-culturali che influiscono sul comportamento intellettuale degli allievi (...)*”

Le scuole sono pertanto chiamate a definire negli organi collegiali, oltre agli indicatori per la valutazione del profitto, anche i descrittori di altri fattori quali, ad esempio, la diligenza (interesse, impegno), la partecipazione attiva (al processo di apprendimento, alla vita scolastica, anche in relazione alla frequenza assidua; a questo proposito possono trarsi spunti dal DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), le condizioni sociali, ambientali e culturali che costituiscono il contesto di vita dell'allievo. La precisione nello svolgimento del lavoro di definizione sopra descritto, aiuterà il consiglio di

classe nella formulazione del giudizio complessivo del profilo dello studente per ogni disciplina. I descrittori sopra richiamati, diversi dagli indicatori per la valutazione del profitto e dai descrittori del comportamento di cui al successivo punto B, forniranno elementi informativi che non potranno in alcun modo essere tradotti in voti da sommarsi a quello del profitto, ma verranno tradotti in giudizi, riportati nel verbale, che potranno confermare il voto di profitto, rafforzarlo o diminuirlo.

C - Registri di classe e del docente.

L'art. 41 del R.D. 30.04.1924 n. 965 recita:

“Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”.

Il registro di classe ha natura giuridica di atto pubblico in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica funzione, come ripetutamente affermato anche da sentenze della Cassazione. Si rimarca inoltre la necessità della corretta compilazione anche del registro personale del docente che completa la documentazione dell'attività svolta dalla classe con la documentazione dell'attività del docente stesso e facilita lo svolgimento del lavoro del consiglio di classe; anche questa attività fa quindi parte dei doveri dell'insegnante e il non ottemperarvi può costituire fattispecie di responsabilità disciplinare. Occorre pertanto prestare la massima cura ad entrambi i registri (che dovranno essere compilati a penna), fra l'altro:

- numerando e vidimando quantomeno le pagine del registro di classe;
- riportando sempre fedelmente gli argomenti spiegati;
- firmando in corrispondenza delle ore di lezione ed indicando anche la materia svolta;
- registrando con grafia chiara i cognomi degli studenti assenti;
- registrando con precisione l'assenza degli studenti nelle giornate ed ore delle lezioni relative a ciascun insegnante;
- registrando con precisione l'ora di entrata dello studente già segnalato assente;
- registrando con precisione l'ora di uscita anticipata dello studente già segnalato presente;
- riportando il numero delle ore effettuate, gli argomenti trattati, i voti assegnati, distinguendo quelli orali da quelli scritti e da altri assegnati a prove comunque corrette e classificate.

CRITERI VALUTAZIONE E PROMOZIONE

La valutazione, come momento di accertamento del risultato scolastico, è un atto amministrativo che deve presentare tutti i canoni di legittimità prescritti dalla vigente normativa, ma è soprattutto un processo che, accompagnando lo studente per l'intero percorso formativo, persegue l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti.

Facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa (in particolare OM 90/2001, DM 80/2007, OM 92/2007, DPR 122/2009, OM 41/2012) e a quanto presente nel POF della scuola relativamente ai principi generali sulla valutazione sommativa, al fine di assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe, il Collegio dei Docenti definisce i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini.

1. Le decisioni del Consiglio di classe devono risultare dall'applicazione dei criteri generali al caso specifico. Il voto nelle diverse discipline deve risultare in base a un breve giudizio motivato, desunto da un congruo numero di verifiche scritte, orali e pratiche, effettuate e classificate durante l'intero quadrimestre.
2. Nelle proposte di voto i docenti di norma utilizzeranno solo voti interi, allo scopo di evitare incertezze nella valutazione e discussioni improduttive.
3. Nello scrutinio finale, il voto è espressione dell'insieme delle valutazioni del quadrimestre. Si deve tenere debito conto anche delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio, dell'esito delle verifiche relative alle iniziative di recupero effettuate dopo lo scrutinio intermedio, dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione al dialogo educativo e agli eventuali lavori di gruppo dimostrati nell'intero anno, dell'atteggiamento nei confronti dell'esperienza scolastica nei suoi diversi fattori. Tenuto conto della situazione di partenza, verranno considerati gli eventuali progressi, anche se lenti, riscontrati nel corso dell'anno scolastico. Una particolare attenzione andrà posta nelle classi iniziali, anche al fine di eventuali riorientamenti.
4. "La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elemento positivo che concorre alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per se stesso preclusivo della valutazione del profitto stesso, incide tuttavia negativamente sul giudizio complessivo, a meno che da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche e pratiche, svolte a casa e a scuola, corrette e classificate nel corso dell'intero anno scolastico, si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina" (O.M. 90/2001 art. 13 comma 7).
5. Ai fini della ammissione o non ammissione all'anno successivo o del rinvio della valutazione, i Consigli di Classe pur nelle oggettive diversificazioni e in presenza di alunni che hanno caratteristiche individuali peculiari, sono tenuti al rispetto dei seguenti criteri:

- Lo studente è ammesso alla classe successiva quando ha raggiunto complessivamente gli obiettivi formativi e una preparazione adeguata o almeno sufficiente nelle varie discipline.
- Lo studente non è ammesso alla classe successiva per le gravi carenze (evidenziate da diverse insufficienze, anche gravi) riscontrate complessivamente sul piano della preparazione (specialmente nelle discipline di indirizzo), per uno stentato profitto, per la demotivazione dimostrata durante l'anno scolastico, per non aver saputo utilizzare positivamente le occasioni di recupero predisposte. La non ammissione è determinata anche dalla

convinzione che la negatività sia complessivamente tale da non poter essere superata con il recupero estivo.

- Per lo studente che presenta una o più discipline con voto insufficiente (con le caratteristiche di seguito indicate),
 - quando queste insufficienze non sono tali da determinare comunque una significativa carenza nella preparazione complessiva;
 - quando possiede i requisiti minimi per affrontare la classe successiva;
 - quando si valuta la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto entro l'inizio dell'anno scolastico successivo, mediante la frequenza di interventi di recupero supportati un adeguato studio individuale, o con preparazione autonoma e personale;il Consiglio di Classe rinvia la formulazione del giudizio finale, assegnando di norma non più di tre debiti formativi.

6. In sede di integrazione di scrutinio finale, successivamente all'espletamento delle verifiche relative alle iniziative di recupero, il Consiglio di Classe procederà ad una valutazione complessiva dello studente, coerente con i criteri stabiliti in precedenza. L'esito delle verifiche è il primo degli elementi che concorrono alla valutazione complessiva. Saranno attentamente valutati inoltre tutti gli elementi a disposizione relativi all'anno scolastico (compresa la partecipazione alle diverse attività di recupero e il superamento di eventuali debiti formativi nel I quadrimestre). Sarà valutata la capacità di recupero, anche parziale, manifestata durante il periodo estivo. Sarà valutata la presenza dei requisiti minimi che in ogni caso sono necessari per una proficua frequenza della classe successiva.

In caso di esito positivo della valutazione complessiva, lo studente verrà ammesso alla classe successiva.

7. Per l'ammissione all'Esame di Qualifica Professionale si fa riferimento a quanto previsto dalla OM 90/2001 e alla griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti del 18.5.2012

8. Per l'ammissione agli Esami di Stato si fa riferimento a quanto previsto dal DPR 122/2009 e dalla OM 41/2012.

CRITERI VALUTAZIONE E PROMOZIONE ALUNNI STRANIERI

- Considerato che l'italiano come Lingua2 richiede tempi di apprendimento che vanno da un mese a un anno per Itabase (lingua per comunicare e relazionarsi) e dai tre ai quattro anni per Italstudio (lingua per acquisire le competenze specifiche e lessicali necessarie per capire le discipline oggetto di studio)
- Tenendo presente che in questo contesto e per questi allievi la valutazione formativa dovrebbe essere privilegiata rispetto a quella certificativa
- Facendo riferimento ai seguenti testi normativi
 - o Art. 38 D.Lgs 286/1998
 - o Art. 45 DPR 394/1999
 - o Art. 8 DPR 275/1999
 - o e in particolare CM 24 dell'1.3.2006, che trasmette le *Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri* (specie punto 8)
- Considerando le Linee guida che l'Istituto si è dato per la "Valutazione degli alunni stranieri" (circolari n.137 del 2.12.2008 e 147 dell'11.12.2008)
- Tenendo presenti, con i necessari adeguamenti, i criteri stabiliti a livello generale per tutti gli studenti dell'Istituto
- Fermo restando che la situazione di ogni alunno va analizzata singolarmente e contestualizzata

i Consigli di Classe, nella valutazione degli alunni stranieri, specialmente neoarrivati (I o II anno di permanenza in Italia ed, in taluni casi, anche per il III anno), dandosi dei criteri comuni e linee di indirizzo il più omogenee possibile, dovranno tener conto dei seguenti criteri di valutazione:

1. il tempo di permanenza in Italia
2. il percorso formativo dell'alunno (background)
3. i progressi realizzati rispetto alla situazione di partenza, specie a livello linguistico
4. il raggiungimento degli obiettivi (anche personalizzati) fissati
5. l'assidua frequenza ai corsi di alfabetizzazione all'uopo predisposti dall'Istituto
6. presenza delle conoscenze/abilità minime per la proficua frequenza della classe successiva (o per l'affronto dell'esame di qualifica)

DELIBERA COLLEGIO DOCENTI 18 MAGGIO 2012

CREDITO SCOLASTICO – CREDITO FORMATIVO

Vista la normativa in materia

Visto il POF della scuola

si stabiliscono i seguenti criteri per l'attribuzione del credito scolastico e del credito formativo

CREDITO SCOLASTICO

Una volta definita la fascia tramite la media dei voti , il **credito scolastico** è determinato:

- dalla media stessa dei voti
- dalla frequenza, dall'impegno, dall'interesse, dalla partecipazione ai progetti e alle attività della scuola, dai crediti formativi e dalle attività extrascolastiche
- dalla condotta, per cui con voto di condotta inferiore a otto è automaticamente assegnato il punteggio inferiore

CREDITO FORMATIVO

Viene riconosciuto quale **credito formativo**:

una esperienza qualificata al di fuori della scuola

- o di significativa durata
- o che abbia comportato l'acquisizione di riconoscibili conoscenze/abilità/competenze professionali e/o culturali e/o personali
- o che sia coerente con il corso di studi
- o che sia adeguatamente documentata
- o che si sia svolta dall'16.5.2011 al 15.5.2012